

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

n. 3

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

All'articolo 4, comma 2, le parole "*I servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale*" sono sostituite da "*I servizi di distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e del trasporto pubblico locale*". Conseguentemente l'articolo 32 è soppresso.

Motivazione

Il settore del trasporto pubblico regionale e locale è disciplinato da norme chiaramente ed esplicitamente adottate in assoluta e totale coerenza con le disposizioni europee contenute, in particolare, nel regolamento 1370/2007/CE e, per di più, all'avanguardia nel panorama europeo nell'imposizione di regole finalizzate ad una produzione efficiente dei servizi, quale che sia la modalità di affidamento delle stesse.

Circostanza questa che, da sola, sarebbe sufficiente a dimostrare alle Istituzioni Europee come il settore del trasporto pubblico, analogamente ai settori dell'energia e del gas, sia già perfettamente compliant con le regole europee (regolamento 1370/2007/CE) pacificamente attuate ed applicate nel resto d'Europa.

E che da sola giustificerebbe l'esclusione del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE dall'ambito applicativo del decreto legislativo sui servizi pubblici locali.

Alla luce di tali considerazioni e al fine di mantenere intatta la coerenza ed uniformità della disciplina di settore con le corrispondenti norme comunitarie, si ritiene opportuno ESCLUDERE IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO al pari dei settori dell'energia e del gas.

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

n. 3

***Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica***

All'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il comma 3: *“3. I servizi di trasporto pubblico locale restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore anche attuative del diritto dell'Unione europea salvo quanto previsto all'articolo 32.”*

Conseguentemente, l'articolo 32 è sostituito dal seguente: *“Articolo (Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale) 1. Ai fini della scelta delle modalità di gestione del servizio si applicano le norme indicate dal diritto dell'Unione Europea, nei casi e nei limiti dallo stesso previsti, nonché le modalità ulteriori indicate dall'articolo 14.”*

Motivazione:

L'articolo 8 lettera m) della legge 118/2022 contiene i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega specificatamente dedicati al settore del trasporto pubblico locale stabilendo testualmente *“m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale”*.

Il settore del trasporto pubblico regionale e locale è disciplinato da norme chiaramente ed esplicitamente adottate in assoluta e totale coerenza con le disposizioni europee contenute, in particolare, nel regolamento 1370/2007/CE e, per di più, all'avanguardia nel panorama europeo nell'imposizione di regole finalizzate ad una produzione efficiente dei servizi, quale che sia la modalità di affidamento delle stesse.

Al fine di mantenere intatta la coerenza ed uniformità della disciplina di settore con le corrispondenti norme comunitarie, occorrerebbe inserire all'articolo 4 un comma analogo a quello previsto per i settori dell'energia e del gas e che rinvii al già completo ed articolato quadro settoriale di riferimento contenuto nelle norme europee e norme nazionali di attuazione.

E sostituire l'intero articolo 32 con una disposizione di coordinamento più snella che, in attuazione della delega sopra citata, ricordiamo limitata alle modalità di gestione ed affidamento dei contratti, rinvii per queste all'articolo 14 dello schema di decreto legislativo ritenendolo applicabile esclusivamente per le parti non già disciplinate dalla normativa europea richiamata.

Ciò garantirebbe non solo il rispetto della volontà del legislatore e dei limiti della delega conferita ma garantirebbe anche di non intaccare quella uniformità normativa della disciplina settoriale sia in riferimento alle regole europee sia in riferimento agli ambiti di applicazione della stessa (regionale e locale).